



ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto **ANDREA TREU** nato a **VICENZA** prov. **VI** il **19/04/1957** e residente in **VIA GIOBERTI N.45** nel Comune di **VICENZA** prov. **VI** CAP **36100**, tel. **0444/341239** fax **0444/341239**, email **andreatreu@ripaengineering.it** in qualità di **Professionista Incaricato** della necessità di valutazione di incidenza della... **Modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti della ditta BF srl, localizzata nel Comune di CASTELGOMBERTO (VI),**

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° **1400** del **29 agosto 2017** al punto 23 ai punti **ai sensi dell'art.6 (3) della Direttiva 92/43/CE in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura 2000.**

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

**RELAZIONE ALLEGATA alla DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Creazzo, 7 gennaio 2020

IL DICHIARANTE

ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Creazzo, 7 gennaio 2020


IL DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati -con modalità cartacee e informatizzate -per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è:

....., con sede in

.....,
Via n., CAP Il
Responsabile del trattamento è:, con
sede in

.....,
Via n., CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Creazzo, 7 gennaio 2020


IL DICHIARANTE



COMUNE DI CASTELGOMBERTO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



**MODIFICA SOSTANZIALE DI
UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
NON PERICOLOSI IN PROCEDURA ORDINARIA**


AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DETERMINAZIONE N. 326 DEL 17/04/2018

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

TITOLO ELABORATO:

**RELAZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI NON
NECESSITA' DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DI INCIDENZA AMBIENTALE**

COMMITTENTE:



B.F. srl

Sede legale: via Venturini n.41, 36051 CREAZZO (VI)

Sede operativa: via del Progresso n.48

36070 CASTELGOMBERTO (VI)

Tel. 0445-490978 Fax 0445-492040

P.IVA 03487480240

B.F. SRL
Via Venturini, 41 - 36051 CREAZZO (VI)
Tel. 0444 349359 - Fax 0444 275237
P.IVA, C.F. e n° R.I. di VI 03487480240
R.E.A. VI 329343

GRUPPO DI LAVORO:

Dr. Andrea TREU



Sezione A/II

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paisaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

**ANDREA
TREU**
n° 1517

DATA:

GENNAIO 2020

RELAZIONE ALLEGATA

alla

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2.1. Normativa Nazionale.....	3
2.1. Normativa Regionale.....	4
3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	9
4. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	11
4.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione	12
4.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza.....	12
4.1.2. Piano Regolatore Generale del Comune di Castelgomberto	20
5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE.....	22
6. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000.....	25
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	29

1. PREMESSA

La Ditta BF srl intende modificare la propria attività di recupero rifiuti effettuata presso l'impianto situato in via del Progresso n.48 in Comune di Castelgomberto (VI).

La Ditta ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. con Determinazione n.55 del 3/02/2016 e la successiva approvazione del progetto con Decreto del Presidente della Provincia n.81 del 03/08/2016.

La Ditta è autorizzata all'esercizio con Determinazione n.326 del 17/04/2018.

Poiché la modifica si configura come sostanziale, è stata redatta la Dichiarazione di non Assoggettabilità a V.Inc.A. della quale la presente Relazione rappresenta l'allegato.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Valutazione d'Incidenza Ambientale è stata introdotta dalla Direttiva Europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti facenti parte della rete Natura 2000, rete che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità in base alla sottoscrizione della Convenzione internazionale di Rio de Janeiro.

Era stata preceduta da un'altra importante direttiva, la 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Sono seguite poi la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2.1. Normativa Nazionale

A livello nazionale, in ordina cronologico inverso, si hanno:

- D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 (pdf - 174 kb) - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011;
- D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 33 kb) - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC). G.U., serie generale, n. 155 del 6 luglio 2005;
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (pdf - 55 kb) - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2003;
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (pdf - 70 kb) - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002;

- D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 108 kb) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale, n. 224 del 24 settembre 2002;
- D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 380 kb) - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 74 kb) - Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (pdf - 48 kb) - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie generale, n.248 del 23 ottobre 1997;
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 (pdf - 88kb) - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.

2.1. Normativa Regionale

A livello regionale, si parte dalla D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: *Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo*, per arrivare alla più recente D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017- *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*

La DGR n. 1400/2017 comprende i seguenti allegati:

- Allegato A - Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee;
- Allegato B - Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- Allegato C - Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee;

- Allegato D - Elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394"
- Allegato E - Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza;
- Allegato F - Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale;
- Allegato G - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In particolare, nell'Allegato A il punto 2.2 riporta:

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;*
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:*
 - 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
 - 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*
 - 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;*
 - 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*
 - 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;*

6. *progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;*
7. *piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;*
8. *piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
9. *interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;*
10. *progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
11. *programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
12. *piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;*
13. *installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;*
14. *interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;*
15. *installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;*
16. *pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;*
17. *miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;*
18. *interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non*

comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;

- 19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;*
- 20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;*
- 21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;*
- 22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;*
- 23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

- 1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;*
- 2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;*

3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;

Allegato E e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Ditta B.F. srl intende attuare una modifica sostanziale al proprio impianto di recupero rifiuti non pericolosi di via del Progresso n.48 in Comune di Castelgomberto (VI), autorizzato con Decreto del Presidente della Provincia n.81 del 3/08/2016.

La modifica proposta riguarda:

1. la copertura e la tamponatura laterale della tettoia esistente. A seguito di tale aumento di superficie utilizzabile si prevede:
 - l'aumento del quantitativo di rifiuti da sottoporre a trattamento dalle attuali 60 ton/g a 90 ton/g;
 - l'aumento del quantitativo di rifiuti prodotti in stoccaggio dalle attuali 167 ton a 200 ton.
2. l'introduzione di una nuova attività di recupero (R3) per i rifiuti di carta e cartone fino ad arrivare all'ottenimento della materia prima secondaria nel rispetto di quanto previsto al punto 1.1 del DM 5 febbraio 1998.
3. la possibilità di avviare a recupero alcuni nuovi codici CER di rifiuto al fine di completare l'offerta di ritiro presso i clienti. In particolare si prevede l'inserimento dei seguenti codici:

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Attività di recupero</i>
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13/R12
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	R13
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13
07 02 13	rifiuti plastici	R13/R12
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti (non pericolosi)	R13
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	R13
19 12 02	metalli ferrosi	R13/R12
19 12 04	Plastica e gomma	R13/R12

19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	R13/R12
----------	---	---------

4. La possibilità di effettuare l'operazione di recupero R12 sui rifiuti ingombranti provenienti da Centri Comunali di Raccolta o da sgomberi.
5. La possibilità di avviare a smaltimento alcune limitate tipologie di rifiuti in ingresso.
In particolare si tratta dei seguenti codici CER:
 - 170904;
 - 191212;
 - 200307.
6. La reintroduzione nell'autorizzazione all'esercizio dei codici CER 191201, 191202, 191204, 191205 e 191207, che erano presenti nel Decreto n.81 del 3/08/2016 (approvazione del progetto) ma non erano stati inclusi nell'autorizzazione all'esercizio (Determinazione n.326 del 17/04/2018).
7. L'inserimento dell'EoW per i metalli secondo quanto stabilito da:
 - Reg. UE 333/2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio;
 - il Reg. UE 715/2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, per i rifiuti in rame.
8. L'inserimento di due nuove attrezzature, un trituratore ed una pressa.

4. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto della Ditta BF S.r.l. - Via della Scienza, 21 - Castelgomberto (VI) ha la propria sede nella Zona Produttiva Sud, situata tra Castelgomberto e Trissino.

Figura 1: Ubicazione dell'impianto su IGM.




Figura 2: Ubicazione dell'impianto su CTR.



La superficie topografica dell'area appare uniforme e non sono presenti rilievi e/o avvallamenti nelle immediate vicinanze. La quota assoluta del piano campagna è pari a circa 128 m s.l.m.

4.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione

4.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, la Provincia di Vicenza ha rielaborato il proprio strumento urbanistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che è stato approvato con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02 maggio 2012.

Dall'esame delle Tavole del Piano (delle quali si riporta un estratto nelle pagine seguenti), emergono le seguenti considerazioni:

Tavole 1.1.B e 1.2.B - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: si rileva come l'area non ricada tra quelle vincolate.

Tavola 2.1.B - Carta della Fragilità, definita in base alla pericolosità idraulica e geologica ed al rischio idraulico: l'area non rientra tra quelle considerate a rischio idraulico.

Tavola 3.1.B - Carta del Sistema Ambientale: illustra gli ambiti di tutela per la realizzazione di parchi e riserve naturali e le aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione, oltre ai corridoi ecologici principali e secondari, ai siti di importanza comunitaria ed alle aree di rinaturalizzazione. L'area in cui sorge l'impianto è classificata tra le ***Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa***, per le quali l'Art.25 delle Norme dispone:

ART. 25 - AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA

- 1 DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:
 - a. orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
 - b. valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
 - c. limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;
 - d. garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.
 - e. favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.

Tavola 4.1.B - Sistema Insediativo-Infrastrutturale: l'area rientra all'interno delle Aree produttive, con riferimento all'art. 71 delle Norme, che recita:

ART. 71 - DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

1. Sono quelle aree produttive facenti parte del sistema delle aree produttive provinciale che, per caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili e che, nel medio periodo, dovranno essere riqualificate.
2. I Comuni, in sede di redazione dei PAT o PATI, svolgono un'analisi delle aree definite non ampliabili dal PTCP al fine di valutarle e classificarle rispetto alle seguenti definizioni:
 - a. Aree consolidate: sono aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, per la loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicate per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;
 - b. Da riconvertire – sono aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale è opportuna una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione. Per tali

aree dovrà essere valutata l'opportunità del trasferimento in area produttiva ampliabile ai sensi del precedente ART. 68.

3. **DIRETTIVE:** Nelle aree produttive non ampliabili "consolidate" ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del presente piano, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona. L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico.

4. In deroga al comma 3, con le modalità di cui all'art. 68, possono essere concessi ampliamenti ulteriori per le aree produttive non ampliabili "consolidate" nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c).

5. Nelle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" non sono possibili ampliamenti.

6. La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" è nel territorio Provinciale prioritaria rispetto all'urbanizzazione di nuove aree, secondo i seguenti criteri:

a. Nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal PAT, garantendo tutti i requisiti minimi propri di un nuovo insediamento residenziale (a titolo meramente esemplificativo: fognature separate, connessione ad un depuratore, quote di terreno permeabile e a verde ecc.), nonché aree per interesse pubblico (parchi, verde pubblico, scuole...);

b. Le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello dovranno essere prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o commerciali o per realizzare centri logistici da destinare alle attività di protezione civile (stoccaggio materiali, formazione, addestramento).

c. Qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano (industrie isolate o impianti zootecnici) non contiguo a centri abitati né connesso a viabilità principale, l'individuazione delle soluzioni ottimali avverrà tendendo al recupero dell'immagine del paesaggio rurale ed alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni, che potranno essere legate sia ai servizi all'agricoltura, sia ai servizi alla persona sia ad attività di servizi o terziario avanzato che non comporti aumento di traffico.

Tavola 5.1.B - Sistema del Paesaggio: evidenza come l'area rientri nell'ampia area **di agricoltura mista a naturalità diffusa**, con riferimento al già citato art. 25 delle Norme.

Figura 3: Estratto della Tavola 1.1.B - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.




Figura 4: Estratto della Tavola 2.1.B - Carta della Fragilità.




Figura 5: Estratto della Tavola 3.1.B - Carta del Sistema Ambientale.





Figura 6: Estratto della Tavola 4.1.B - Carta del Sistema Insediativo.



Legenda			
	Confine del PT CP		VIAIBILITA' ESISTENTE (Art.63)
	Confini Comunali		Primo livello
	SERVIZIO ED ATTREZZATURE DI RILIEVO PROVINCIALE		Secondo livello
	Polo universitario		Terzo livello
	Polo Istituti Superiori		Caselli autostradali esistenti
	Fiera		Aree critiche per la viabilità
	Aeroporto		VIAIBILITA' DI PROGETTO (Art.63)
	Porte della Montagna (Art.92)		Primo livello
	Porte dei Beni (Art.94) (PIANO D'AREA MONTE BERICO)		Secondo livello
	AMBITI PER LA PIANIFICAZIONE COORDINATA FRA PIU' COMUNI		Terzo livello
	Territori Valdastico Sud (Art.89)		Collegamenti con tracciato da definire di Secondo livello
	M.Ver (Art.90)		Collegamenti con tracciato da definire di Terzo livello
	Voenna e il Voentino (Art.91)		Caselli autostradali di progetto
	Poli città dell'alto Voentino (Art.92)		MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO (Art.63 - 64)
	Bassano e prima cintura (Art.93)		Collegamento rapido di massa
	Multifunzionalità dell'area Berica (Art.94)		Maglia Principale Trasporto Pubblico Locale
	Ambito di riequilibrio territoriale (Art.98)		Asi di connessione
	Aree produttive (Art.66- Art.71)		Linea Alta Velocità/Alta capacità
	Aree produttive amplificabili (Art.67)		Linea ferroviaria esistente
	Polo elettromeccanico Voentino-Veneto (Art.94) (PIANO D'AREA MONTE BERICO)		Nuovo collegamento ferroviario PT/RC
	SISTEMI PRODUTTIVI		Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
	Territori, Piattaforme e Aree Produttive		Stazioni ferroviarie esistenti
	Territori urbani complessi (Art.73)		Stazioni ferroviarie SFMR
	Territori geograficamente strutturati (Art.73)		Nodi di interscambio di I° livello (Art.63)
	Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale (Art.78)		Nodi di interscambio di II° livello (Art.63)
	Strade mercato (Art.78)		Terminal Intermodale da sviluppare
	Territori strutturalmente conformati		Aree sciistiche da piano provinciale e piano regionale neve (Art.64)
	Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale (Art.78)		Aree sciistiche previste da piano regionale neve (Art.64)
	Strade mercato (Art.78)		PAT semplificati (Art.95)

Figura 7: Estratto della Tavola 5.1.B - Carta del Sistema del Paesaggio.



Legenda

Confine del PTCP

Confini Comunali

Corsi acqua

Ambiti boscati

Canali Storici

Aeee verdi periurbane (Art.37)

AREE AGRICOLE PTRC

Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)

Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)

Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)

Aree agropolitano (Art.24)

STRADE DEI VINI

Strada dei Colli Berici

Strada del Recioto

Strada del Torcolato

RETI FRUITIVE MOBILITA' LENTA

Piste ciclabili di 1° livello (Art.63 - 64)

Piste ciclabili di 2° livello (Art.63 - 64)

Assi ciclabili relazionali (Art.63)

CATALOGO ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE

Ville di interesse Provinciale (Art.45)

Ville di particolare interesse Provinciale (Art.46 - 47)

CONTESTI FIGURATIVI

Contesti Figurativi ville Palladiane (Art.47)

Contesti Figurativi ville Venete (Art.46)

CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d'Area)

Altopiano dei Sette Comuni

Monti Berici (Art.94)

Stazione ferroviaria storica (Art.54)

Casello ferroviario storico (Art.54)

Linee ferroviarie storiche (Art.54)

Strada Romana PTRC (Art.56)

Siti con schema direttore (Piano d'area Monti Berici)

Aree con progetto norma (Piano d'area Monti Berici)

Aree agrocenturiato (Art.41)

ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO

Terrazzamenti (Art.55)

Ulivi/Ciliegi (Art.55)

Prati stabili (Art.55)

4.1.2. Piano Regolatore Generale del Comune di Castelgomberto

L'area ove è insediata l'attività della ditta B.F. srl è classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Castelgomberto come Zona agroindustriale, D4. Tali zone sono normate dall'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riportano di seguito.

Articolo 23 - ZONE AGRO-INDUSTRIALI

In queste zone sono consentite le attività agro-industriali.

Nelle singole zone territoriali omogenee di estensione complessiva inferiore a mq. 20.000, il Piano Regolatore Generale si attua mediante intervento singolo diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- Rc 30%*
- H ml 8,50*
- Distanza dai confini: ml 10,00*
- Distanza dai fabbricati di altre proprietà: ml 10,00*
- Distanza dalle strade vicinali: ml 10,00*
- Distanza dalle strade comunali e provinciali: ml 20,00.*

Per ciascuna area è ammessa la costruzione di un alloggio secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R.61/85.

Nelle singole zone territoriali omogenee di estensione complessiva pari o superiore a mq. 20.000, il Piano Regolatore Generale si attua mediante strumento urbanistico attuativo unitario dell'intera zona, volto alla ristrutturazione urbanistica mediante la ridefinizione del disegno urbano, la ristrutturazione singola o d'insieme degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici, il recupero di spazi pubblici, la riorganizzazione ed eventuale previsione della viabilità di servizio e delle infrastrutture tecniche.

Nella redazione dello strumento urbanistico attuativo dovranno essere rispettati i seguenti indici:


- Rc territoriale 30%;*
- H ml. 8,50;*
- Distanza dai confini della zona territoriale omogenea: ml. 10,00*
- Distanza dai confini dei singoli lotti ml. 5,00*
- Distanza dai fabbricati ml. 10,00*
- Distanza dalle strade vicinali ml. 10,00*
- Distanza dalle strade comunali e provinciale ml. 20,00*

- La superficie da destinare a servizi – ai sensi dell'art. 25 della L.R. 61/1985 – è fissata nella misura del 5% per opere di urbanizzazione primaria e 5% per opere di urbanizzazione secondaria, oltre alle sedi viarie ed ai marciapiedi.

- Per ciascuna zona territoriale omogenea è ammessa la costruzione di un alloggio secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 61/1985.

Di seguito si riporta estratto del PRG vigente.

Figura 8: Estratto del Piano Regolatore Generale.




5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE

L'area in esame si inserisce all'interno di una zona produttiva situata tra i centri abitati di Castelgomberto e Trissino.

Si tratta di una zona un tempo occupata da un allevamento di grandi dimensioni che è stato successivamente abbandonato e quindi riconvertito attraverso la predisposizione di uno specifico Piano Urbanistico Attuativo.

Figura 9: Vista satellitare della zona in esame.



Come evidenziato dalla foto che segue l'area, posta a ridosso delle ultime propaggini dei Lessini vicentini, è un classico esempio delle trasformazioni che hanno interessato in questi ultimi anni l'ambiente agricolo di fondovalle.

Figura 10: Vista del capannone della ditta BF srl.



Nelle vicinanze della zona produttiva, a circa 1700 m a sud-ovest oltre il centro abitato di Trissino, è presente l'area denominata le Rotte del Guà. Si tratta di una zona fluviale che si estende per circa 100 ettari nei comuni di Trissino ed Arzignano e che comprende una cassa di espansione ricavata lungo il torrente Agno. La zona fu creata tra il 1905 e il 1910 in seguito alle numerose piene che interessarono i territori di Trissino e di Tezze di Arzignano.



In quest'area confluiscono tre torrenti (Arpega, Restena e Arpeghetta-Scolo Dugale) dando origine ad una vasta zona paludosa che è l'unica di fondo-valle dell'intera valle dell'Agno.

L'area delle Rotte del Guà è caratterizzata da quattro diversi habitat e presenta un certo interesse dal punto di vista vegetazionale¹:

- 1) il prato arido: zona ai margini del corso d'acqua che non viene mai allagato, si tratta di un ambiente particolarmente secco dove accanto a numerose graminacee troviamo anche il ranuncolo giallo (*Ranunculus acris*), la scabiosa (*Scabiosa sp.*), il trifoglio (*Trifolium sp.*) e la calcatreppola (*Eryngium sp.*) tutte specie tipiche dei prati asciutti e incolti;
- 2) le zone umide: dove l'acqua scorre lenta e ristagna negli avvallamenti e dove crescono piante igrofile quali la cannuccia di palude (*Phragmites australis*), la tifa (*Tifa sp.*), la carice (*Carex sp.*), il giunco (*Juncus sp.*) e il ranuncolo d'acqua (*Ranunculus aquatilis*);
- 3) i boschi planiziali: rappresentati da boschi ripariali dove si trovano esemplari di ontano (*Alnus glutinosa*), salice bianco (*Salix alba*), olmo campestre (*Ulmus minor*) e acacia (*Robinia pseudoacacia*);
- 4) le zone delle siepi: che crescono lungo gli argini costituite da prugnolo (*Prunus spinosa*), biancospino (*Crataegus monogyna*), rosa canina (*Rosa canina*), berretta da prete (*Euonymus europaeus*) e sanguinella (*Corpus sanguinea*).

L'alternanza di aree urbanizzate, zone agricole, aree produttive, zone di valenza naturalistica (come le Rotte del Guà), che caratterizza la zona, evidenzia la compresenza di elementi tra loro contraddittori, tipica di molte zone del vicentino e non solo.

Infatti, in particolare negli ultimi decenni, le aree di fondovalle sono state fortemente contese sia dall'espansione dell'area urbana dei vari centri abitati presenti, che dal rapido sviluppo produttivo, provocando una sensibile contrazione della parte migliore della superficie agraria utilizzabile.


In definitiva si può affermare che l'area in cui sorge il capannone della Ditta BF srl, posta all'interno di una zona industriale di recente edificazione, rappresenta un caso emblematico delle trasformazioni che hanno interessato vaste zone del territorio agricolo, determinate dallo sviluppo di opere strutturali ed infrastrutturali, che hanno consentito di rendere tali aree appetibili per l'insediamento di attività produttive le più diverse.

¹ Cfr. Relazione Ambientale della VAS del PAT del Comune di Trissino, allegata alla Delibera di Giunta Comunale n.103 del 9 giugno 2008.

6. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000

I siti della “Rete Natura 2000” della provincia di Vicenza sono evidenziati nella figura che segue.


Figura 11: Siti Natura 2000 della Provincia di Vicenza.



I siti della “Rete Natura 2000” più vicini all'area ove sorge il capannone dove la Ditta BF srl intende avviare la propria attività di recupero rifiuti non pericolosi sono:

- il SIC IT3220039 Biotopo “Le Poscole”, che dista poco più di 3 km verso nord;
- il SIC IT3220038 Torrente Valdiezza, che dista più di 4 km verso est.

Figura 12: Distanze dai Siti Natura 2000.



Le caratteristiche del sito SIC IT3220039 Biotopo le Poscole possono così essere sintetizzate²:

Aspetti geologici Zona alluvionale di fondovalle con depositi eluvio-colluviali; affioramenti rocciosi del Priaboniano e di Calcareniti di Castelgomberto.

Aspetti storico-culturali Ultimo lembo di campagna ben conservata di tutta la valle dell’Agno. Vi si trovano ancora lunghe siepi che bordano i campi, numerose sorgenti d’acqua che

² Cfr. ARPA Veneto, Servizi Ambientali, Educazione e sostenibilità, sito internet.

alimentano fontane, diverse fattorie in attività con tipiche case coloniche e bei nuclei di contrade.

Aspetti forestali Le siepi che bordano i campi sono costituite da Platano comune (*Platanus hybrida*), Salici (*Salix sp.*), Olmo comune (*Ulmus minor*), Ontano comune (*Alnus glutinosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*), con arbusti di Corniolo sanguinello (*Cornus sanguinea*), Pruno selvatico (*Prunus spinosa*), Fusaria comune (*Euonymus europaeus*), Rovo (*Rubus sp. pl.*); presente anche un bosco ceduo prevalentemente a Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), Orniello (*Fraxinus ornus*) e Roverella (*Quercus pubescens*). Presenza di qualche Rovere (*Quercus petraea*) e Farnia (*Quercus robur*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*). In alcune zone vi sono enormi piante di Castagno (*Castanea sativa*). Rari il Ciavardello (*Sorbus torminalis*) e il Maggiociondolo comune (*Laburnum anagyroides*).

Aspetti floristici Tipiche piante acquatiche: Gamberaja (*Callitriche sp. pl.*), Sedano d'acqua (*Apium nodiflorum*), Ranuncolo acquatico (*Ranunculus aquatilis*), Millefoglio d'acqua comune (*Myriophyllum spicatum*), Lenticchia d'acqua comune (*Lemna minor*), Lisca maggiore (*Typha latifolia*), Carici (*Carex sp.*), Cannuccia di palude (*Phragmites australis*) e altre specie tipiche di prati coltivati. Interessanti le fioriture di Dittamo (*Dictamnus albus*), Peonia selvatica (*Paeonia officinalis*), Pulsatilla primaverile (*Pulsatilla vernalis*) e Aglio orsino (*Allium ursinum*).

Aspetti faunistici Zona ricchissima di anfibi; sono presenti infatti 11 delle 14 specie di anfibi della Provincia di Vicenza: Tritone alpestre (*Triturus alpestris*), Tritone crestato (*Triturus carnifex*) e Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*), Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*), Raganella italica (*Hyla intermedia*), Rospo comune (*Bufo bufo*) e Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Rana verde (*Rana esculenta*), Rana agile (*Rana dalmatina*) e Rana di lataste (*Rana latastei*), Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*). Diversi anche i rettili tra cui: Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Saettone (*Elaphe longissima*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*). Numerosi anche gli uccelli legati alla presenza d'acqua: Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Ballerina bianca (*Motacilla alba*) e gialla (*Motacilla cinerea*). Lungo le siepi si nascondono: Merlo (*Turdus merula*), Capinera (*Sylvia atricapilla*), Lui verde (*Phylloscopus sibilatrix*). Nei boschi vivono mammiferi come: Capriolo (*Capreolus capreolus*), Volpe (*Vulpes vulpes*), Tasso (*Meles meles*), Faina (*Martes foina*) e Donnola (*Mustela nivalis*). Tra i pesci sono presenti Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*), Cavedano (*Leuciscus cavedanus*), Trota fario (*Salmo trutta trutta*), Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*); nell'acqua significativa anche la presenza del Gambero d'acqua dolce (*Austropotamobius pallipes*).

Il sito SIC IT3220038 Torrente Valdiezza è localizzato in Provincia di Vicenza all'interno dei territori comunali di Gambugliano, Monteviale, Sovizzo e Creazzo. L'ambito di interesse comunitario si sviluppa su di una superficie di circa 33 ha, con una lunghezza di 17 Km, ed è situato tra una quota massima di 100 m s.l.m. ed una minima di 50 m s.l.m..

Il sito ricade all'interno della regione biogeografica Continentale.

Come riportato nel Formulario Standard e nella Scheda descrittiva del biotopo fornita dalla Provincia di Vicenza, il sito è un corso d'acqua di risorgiva contraddistinta dalla notevole qualità delle acque di risorgiva che ne caratterizza tutto il corso e della presenza di corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) torbiere, stagni e paludi.

Nel Formulario Standard Natura 2000 del Torrente Valdiezza viene inoltre riportata la presenza di un'importante popolazione di Lampreda padana, anche se la Carta Ittica della Provincia di Vicenza del 1997 non segnala la presenza della specie per tale torrente ed il Formulario stesso non riporta riferimenti bibliografici o richiami a campionamenti effettuati che possano suffragare la presenza di questa specie all'interno del biotopo.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Considerata la distanza dell'insediamento della Ditta BF srl dai due siti indicati nel paragrafo precedente, il contesto di zona produttiva, la frapposizione del centro abitato di Castelgomberto per il biotopo Le Poscole e di ben due dorsali collinari per il torrente Valdiezza, la preesistenza del capannone e la tipologia delle attività che vi saranno svolte, si ritiene che la realizzazione di quanto previsto non possa interferire con i Siti Natura 2000 già citati, in quanto:

- non comporta perdita di superficie dei SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione degli stessi,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali dei SIC,
- non genera impatti da traffico nei SIC.